



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 1379 del 29 gennaio 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. F. De Santis – Membro supplente

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. M. Rispoli Farina

nella seduta del 10 dicembre 2018, in relazione al ricorso n. 1446, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. I Ricorrenti, madre con i suoi due figli, rappresentano di aver sottoscritto complessive n. 1.111 azioni dell'Intermediario - a tal fine avvalendosi della prestazione dei relativi servizi d'investimento - emesse in sede di aumenti di capitale deliberati nel 2008 e 2009, sottoscritte al prezzo unitario di € 9,53. In merito a tale operatività, la Ricorrente, in particolare, lamenta l'illegittimità del comportamento tenuto dall'Intermediario, in quanto ella non solo non sarebbe stata adeguatamente informata circa le caratteristiche dell'investimento, ma si

sarebbe trovata ad aver acquistato un prodotto finanziario illiquido (di cui vanamente hanno cercato poi di liberarsi) e assolutamente inadeguato rispetto al suo profilo di investitore, oltre che di persona di avanzata età anagrafica, per effetto del che i tre Ricorrenti si sono rivolti all'ACF onde sentir dichiarare il loro diritto ad ottenere un ristoro quantificato in € 10.587,00.

2. In sede difensiva, l'Intermediario ha resistito al ricorso, ricostruendo i fatti occorsi e anzitutto tenendo a precisare che gli odierni Ricorrenti sono cointestatari di un *dossier* titoli acceso in data 27 agosto 2008. Nel merito, egli contesta le doglianze di parte attorea osservando, in primo luogo che, quanto all'asserita "responsabilità precontrattuale e contrattuale della banca e inadeguatezza dei titoli sottoscritti", la Ricorrente madre, in sede di sottoscrizione delle azioni, ha, tra l'altro, dichiarato di conoscere tutte le disposizioni contenute nello statuto sociale, nonché di aver preso visione della descrizione dei fattori di rischio contenuta nel prospetto informativo, sulla cui base l'odierno convenuto ha al tempo valutato positivamente l'adeguatezza degli strumenti finanziari di che trattasi, anche sulla base delle risposte rese in sede di questionario di profilatura (quali, la conoscenza della differenza tra azioni e obbligazioni e la previsione di una crescita moderata del reddito nei cinque anni successivi) che *"risultavano e risultano coerenti con l'investimento effettuato; è vero che nel questionario è stato dichiarato di non aver mai investito in azioni, ma altresì, è stato affermato il fatto di conoscerle e di saperne apprezzare i rischi"*. L'Intermediario precisa, altresì, che risulta sottoscritta da controparte tutta la documentazione contrattuale riportante i profili di rischio, nonché quelli inerenti alla posizione di conflitto di interessi in cui versava la Banca stessa in quanto emittente e al contempo offerente delle azioni. Quanto, poi, al ritardo nella cessione dei titoli, l'Intermediario chiarisce che le azioni di cui trattasi sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF a far data dal 30 giugno 2017 e che, a seguito dell'introduzione di tale sistema, il sistema di negoziazione interno non è stato più attivo; sistema interno, peraltro, in vigenza del quale non vi era neppure un

obbligo della Banca al riacquisto delle azioni emesse, ma solo quello di evasione degli ordini secondo un ordine cronologico, essendo stato lo stesso avviato al solo scopo di facilitare l'incontro tra domanda e offerta. Nella fattispecie, la Ricorrente *“chiedeva la cessione delle azioni in proprio possesso”* in data 8 febbraio 2016 (per n. 200 azioni) e in data 10 febbraio 2017 (per n. 911 azioni) e, seppur informata, a seguito dell'introduzione del nuovo mercato, della possibilità di mantenere la priorità temporale acquisita, ella avrebbe *“ritenuto di non confermare gli ordini di cessione conferiti al prezzo di €7,50, senza fornire, sino ad oggi, ulteriori istruzioni circa la cessione dei titoli”*. Ciò rappresentato, l'intermediario conclude formulando domanda di rigetto nel merito dell'odierno ricorso.

3. I Ricorrenti, in replica, ribadiscono nella sostanza quanto già sostenuto in sede di ricorso, in particolare segnalando di essersi sempre fidati *“... fino al 2015, dei dipendenti della Banca e delle loro assicurazioni sull'investimento”*, avendo *“formalizzato la richiesta di vendita delle azioni solo in data 8/2/16”* proprio in virtù di tali assicurazioni precedentemente ricevute ma poi rivelatesi infondate.

4. L'Intermediario, in sede di repliche finali, ha riaffermato la propria posizione difensiva e la richiesta di rigetto del ricorso.

DIRITTO

I. Esaminate le risultanze in atti, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

La documentazione prodotta corrobora le doglianze e le argomentazioni spese a sostegno della domanda di parte attorea, anzitutto con riferimento alla contestata violazione degli obblighi informativi da parte dell'odierno convenuto. E' ben noto, infatti, che ai sensi dell'art. 21 del T.U.F., nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, gli intermediari sono tenuti ad agire con diligenza, correttezza e trasparenza per soddisfare al meglio gli interessi della clientela, nonché preservare l'integrità del mercato; in tale contesto, essi sono tenuti ad acquisire le informazioni

necessarie per poter operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati, il che presuppone la messa a disposizione dell'investitore, di volta in volta, di un *set* informativo parametrato al suo profilo effettivo. Nel caso di specie, tuttavia, dalla documentazione in atti nessun riferimento specifico emerge, sotto il profilo informativo, in ordine alle caratteristiche dei titoli in contestazione.

Del resto, il fatto che in sede di sottoscrizione del contratto inerente ai servizi di investimento, gli odierni Ricorrenti abbiano dichiarato di aver ricevuto, tra l'altro, il documento relativo alla "*descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari*" non può ritenersi di per sé idoneo a dimostrare l'avvenuto adempimento in modo compiuto degli obblighi di che trattasi. Difatti e come già avuto modo di rilevare in numerosi precedenti analoghi, la scheda di adesione è un documento predisposto dall'emittente, contenete una serie di dichiarazioni secondo cui il sottoscrittore "accetta integralmente il contenuto del Prospetto Informativo" e "prende visione in particolare del capitolo Fattori di rischio del Prospetto Informativo". A differenza, tuttavia, di quanto esplicitamente stabilito dall'art. 33 del Regolamento Intermediari per gli OICR aperti, non si può ritenere in via automatica che il prospetto d'offerta rappresenti di per sé documento idoneo a far ritenere adempiuti anche agli obblighi informativi previsti dagli artt. 31 e 32 del medesimo Regolamento. Trattasi, infatti, di documento predisposto dal soggetto che in qualità di emittente intende offrire al pubblico indistinto i propri strumenti finanziari, pubblico verso il quale opera in regime di parità di trattamento. L'informazione che viene in tal modo fornita è funzionale a ridurre le asimmetrie informative e consentire scelte di investimento consapevoli e l'emittente ha l'obbligo di rappresentare la sua situazione in modo trasparente e corretto, ma ciò non implica affatto che sia tenuto anche a servire al meglio gli interessi del contraente. Gli specifici obblighi informativi incombenti sugli intermediari nel rapportarsi con la propria clientela si inseriscono, invece, in un quadro normativo differente, la cui pietra angolare risiede proprio nella capacità di servire al meglio gli

interessi del singolo cliente, adattando la prestazione erogata in ragione delle specifiche caratteristiche (esperienza, conoscenza, obiettivi di investimento, situazione patrimoniale) del contraente. Pertanto, le dichiarazioni riportate sul modulo di adesione ad un'offerta al pubblico di *“accettare integralmente il contenuto del Prospetto”* e *“di aver preso visione dei fattori di rischio”* possono costituire, al più e solo, indici presuntivi del corretto operato dell'intermediario ma le stesse non sono in grado di garantire *ex se* che l'intermediario abbia anche tenuto adeguatamente conto delle specifiche caratteristiche del cliente rispetto al tipo di informativa contenuta nella documentazione d'offerta (v., in merito, più ampiamente, decisioni n. 35 del 4 agosto 2017; n. 111 del 16 novembre 2017; n. 147 del 14 dicembre 2017, n. 378 del 13 aprile 2018, a cui in questa sede si rinvia). Nel caso di specie, dalle evidenze documentali disponibili emerge che l'Intermediario si è, per l'appunto, limitato a fornire al cliente la sola documentazione *“di rito”*, il che all'evidenza non può ritenersi di per sé comportamento soddisfacente dell'intera gamma degli obblighi informativi e comportamentali incombenti su un intermediario in sede di prestazione di servizi d'investimento nei confronti della propria clientela.

Con riferimento, poi, all'adeguatezza delle operazioni di che trattasi rispetto al profilo di rischio del cliente, centrale risulta essere la circostanza che all'investitrice (casalinga, vedova con due figli, senza pregresse significative esperienze in materia di investimenti finanziari e specifiche conoscenze in materia) sia stata indebitamente assegnata una *“propensione al rischio medio-alta”*, pur essendo nel questionario MiFID del 27 agosto 2008 chiaramente indicato che la cliente aveva quale obiettivo di investimento quello di *“proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici (cedole, dividendi) anche contenuti, costanti e prevedibili”*, tanto da dichiarare di non essere disposta ad accettare *“nessuna perdita”*. Ciò essendo, non è dato comprendere in base a quale iter logico e valutativo l'Intermediario abbia

potuto apprezzare come adeguato l'investimento oggetto delle doglianze in esame.

I comportamenti violativi del quadro normativo di riferimento addebitabili all'Intermediario in base alle considerazioni sopra svolte con riferimento alla fase genetica dell'investimento si ritengono, dunque, conclusivamente accertati e, in tale contesto, anche assorbenti di ogni ulteriore addebito astrattamente configurabile con riguardo a successivi tentativi di liquidazione dell'investimento stesso.

2. Così valutati i fatti occorsi, il Collegio ritiene conclusivamente il ricorso meritevole di accoglimento, dichiarando pertanto l'Intermediario tenuto a risarcire ai Ricorrenti una somma pari alla differenza tra il controvalore delle azioni acquistate (€ 8.957,70) e il valore delle stesse azioni alla data di adozione della presente decisione (n. 1069 azioni x 2,38 euro, per un totale di € 2.544,22), per un totale pari a € 6.412,78, da cui detrarre i dividendi percepiti (€ 342,99) ed aggiungere il *quantum* per rivalutazione monetaria (per € 1.039,09), oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere, a titolo risarcitorio, ai Ricorrenti la somma di € 7.108,88, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre ad interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato Regolamento n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi